

LLOYD'S

POLIZZA TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. Tali termini, ove riportati nel testo di Polizza, sono evidenziati in grassetto.

Arbitrato

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse opera l'Assicurazione, ovvero il Cliente della Contraente SDL Centrostudi Spa che abbia stipulato con la medesima un contratto di assistenza denominato "GOLD"

Contratto Perfezionato

Un contratto di assistenza denominato "GOLD" di cui sia stata pagata il corrispettivo previsto ovvero la prima rata nel caso in cui il pagamento del corrispettivo è previsto a rate

Attività giudiziale

Attività che viene svolta innanzi ad un Organo Giudiziario monocratico o collegiale, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio. Tale definizione deve intendersi come estesa anche alle procedure di mediazione.

Attività stragiudiziale

Attività che viene svolta al fine di giungere ad una transazione tra le parti, per comporre bonariamente una controversia ed evitare, quindi, il ricorso al giudice.

Contraente

SDL Centrostudi Spa

Danno di natura contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, ad opera di una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, orali ovvero scritti.

Insorgenza

Il momento in cui l'Assicurato, in seguito a notifica di atto relativo a determinati rapporti (c/c – mutui – leasing – swap et similia) o questioni di natura fiscale, od autonomamente, abbia accertato con perizia commissionata ad SDL che le proprie ragioni di diritto meritino tutela, e decida dunque di difendersi dall'azione contro di lui promossa, o promuovere lui stesso un'azione in via stragiudiziale o giudiziale (Art. 12).

Massimale

La somma massima entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo o sinistro.

Polizza

Il presente contratto di Assicurazione, stipulato da SDL Centrostudi Spa a favore dei propri Clienti che hanno stipulato con essa un contratto di assistenza "GOLD".

Sinistro

Il verificarsi del fatto o evento dannoso (o comunque controverso) per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di soccombenza

Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in quale misura tali spese devono essere addebitate ad una delle parti.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere, ivi compresa l'ipotesi della mediazione civile.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

Sinistro Unico

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Società

I Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 c.c.

Art. 2 – PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all'Agenzia mediante lettera raccomandata o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un altro anno e così via.

Art. 3- ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. la Società può recedere dall' assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente. Nel caso in cui il cliente rescinda o revochi l'incarico a SDL Centrostudi SPA, le garanzie assicurative prestate con il certificato Gold si intendono decadute e nulla è dovuto all'Assicurato.

Art. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 e 1898 C.C.

L'omessa dichiarazione o comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno la validità di questa assicurazione, sempre che tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionato al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte in forma scritta ed indirizzate alla Società o al broker cui la polizza è assegnata.

Art. 7- ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede legale il Contraente.

Art. 9- TASSE E IMPOSTE (oneri fiscali)

Le spese di bollo, le tasse e le imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto e dalle sue appendici. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione della Società. Per tutto quanto non precisato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera b) del Codice delle Assicurazioni private - Decreto Legislativo 209/2005.

Art. 11- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza, decreto, ordinanza, o a seguito dell'**attività stragiudiziale** e **giudiziale**, che si rendano necessarie alla tutela dei diritti dell'Assicurato, in conseguenza di un sinistro rientrante nella garanzia prestata a favore dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti, come specificato nei successivi articoli.

La Società procederà al rimborso delle spese e dei compensi relativi alla controversia, sin dalla sua origine, come appresso specificati, senza obbligo di anticipo da parte del Cliente assicurato:

1) le spese peritali sostenute dall'Assicurato per l'acquisto della perizia giuridico-econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da SDL in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;

2) le spese dei legali di parte (per attività civile e/o penale) incaricati, dell'eventuale domiciliatario se necessario e le spese relative alla consulenza tecnica di parte CTP anticipate dall'assicurato, fino ad un importo massimo totale di €2.750,00;

le spese relative alla Consulenza Tecnica di Parte (CTP) anticipate dall'Assicurato e le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di €2750;

3) le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) liquidate dal magistrato;

4) le **Spese di soccombenza**, così come liquidate dal magistrato.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza e che rientrano, pertanto, nella copertura della presente polizza.

Beneficiari della presente polizza sono gli assicurati che hanno stipulato il contratto GOLD con SDL (che prevede la redazione della perizia econometrica, il mandato per l'azione di tutela e/o recupero del danno e/o per la difesa di eventuali aggressioni da parte di istituti bancari e/o da parte delle Autorità Fiscali).

Le spese sopra citate saranno rimborsate entro 30 giorni dal deposito del provvedimento giudiziale e la liquidazione dell'indennizzo dovuto al cliente avverrà con la consegna del titolo intestato all'assicurato a mani dell'Avvocato designato da SDL per la gestione della pratica o del responsabile dell'ufficio sinistri di SDL.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato intenda impugnare il provvedimento di rigetto, la Società provvederà ad anticipare le spese di soccombenza riservandosi, in caso di esito favorevole del procedimento di gravame o di reclamo, la ripetizione di quanto versato anche mediante cessione del credito da parte dell'Assicurato.

Art. 12 – INSORGENZA DEL SINISTRO, SCELTA DEL LEGALE, DECADENZA DELLA COPERTURA

Il Sinistro insorge:

Sezione Uno

a) quando la controparte (banca, finanziaria, società di leasing, società di intermediazione finanziaria e creditizia, et similia) promuova azione giudiziaria (decreto ingiuntivo, precetto, atto di citazione, attivazione di azioni esecutive, ecc. ecc.) relativamente a determinati rapporti (c/c -mutui -leasing -derivati - swap - ecc.) e l'assicurato abbia accertato, con perizia commissionata ad SDL, che le ragioni giudizialmente attivate da controparte stessa siano contestabili per usura e/o anatocismo e/o commissioni, costi, spese e remunerazioni illegittimamente applicate e/o per qualsivoglia violazione afferente il rapporto intercorso o in essere e, pertanto l'assicurato (anche unitamente ai propri garanti) agisca a propria tutela utilizzando la perizia o le perizie, commissionate ad SDL, in sede giudiziaria civile e/o penale;

b) quando l'assicurato accerti, avendo commissionato ad SDL una perizia, che la controparte ha applicato e/o praticato usura, anatocismo, o altri illeciti finanziari nella gestione di determinati rapporti (c/c - mutui -leasing - derivati - swap - ecc.), chiusi ovvero ancora in essere con la controparte di cui sopra, per cui decida di agire in via stragiudiziale, attraverso ricorso a

mediazione e/o giudizialmente, sia in sede civile che in sede penale, per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie stesse, verificandosi uno dei casi di cui anche al precedente punto a).

Sezione Due

quando l'autorità giudiziaria competente (giudice di pace, commissione tributaria, tribunale anche in funzione di giudice del lavoro) abbia rigettato o abbia dichiarato inammissibile, anche in primo grado, il ricorso e/o l'atto di opposizione all'esecuzione e/o comunque ogni atto di contestazione della avversa pretesa creditoria attivata, sotto qualsivoglia forma, in danno del contribuente ed in relazione alla quale siano stati rilevati profili di illegittimità a seguito di verifica peritale commisisonata ad SDL.

Il legale che dovrà patrocinare la vertenza sarà incaricato dall'assicurato tra quelli convenzionati, selezionati ed indicati da SDL (il cliente è, infatti, tenuto ad incaricare con rituale procura un professionista scelto tra quelli convenzionati con SDL).

Potrà essere incaricato anche più di un avvocato da parte del cliente ma la Società sarà impegnata eventualmente solo per l'avvocato indicato quale dominus, fatto salvo il costo del legale domiciliatario, se necessario.

Qualora il cliente volesse incaricare uno o più legali diversi da quelli convenzionati, selezionati ed indicati da SDL (sia che ciò avvenga all'inizio dell'incarico, sia in corso di vertenza: stragiudiziale, mediatizia, giudiziale), ogni copertura assicurativa inerente il presente contratto decadrà in conseguenza della correlata decadenza del contratto "Gold".

Tutte le attività di cui sopra non dovranno necessariamente essere state preventivamente approvate ovvero autorizzate dalla Società, ed il cliente assicurato e SDL potranno e dovranno procedere autonomamente con l'obbiettivo prioritario della tutela del cliente stesso.

Art. 13- VALIDITA' TEMPORALE DELLE GARANZIE - DENUNCIA DEL SINISTRO

La polizza è valida per i sinistri denunciati entro e non oltre 60 gg dal momento in cui la competente autorità giudiziaria abbia emesso un provvedimento formale (sentenza, ordinanza o decreto) di rigetto in danno dell'Assicurato, purché i procedimenti da cui sono scaturiti siano iniziati (art. 12) entro e non oltre 12 mesi dalla comunicazione di stipula/perfezionamento del contratto GOLD stipulato dal cliente come previsto dall art 6, pena la decadenza della copertura assicurativa.

Art. 14 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del **Sinistro**, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata o PEC, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizzerà, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente per il giudizio, individuato ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà in forma libera e secondo equità e le spese dell'**Arbitrato** saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 15 - FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELLA AZIENDA O DELLA ATTIVITA' INDICATA IN POLIZZA

Il contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

La Società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Fanno eccezione, nel caso di fallimento, i sinistri per i quali era già stata confermata la copertura prima della data di risoluzione del contratto o della sospensione dell'assicurazione: detti sinistri rimarranno in garanzia, fermi restando tutti gli altri limiti di polizza.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio. I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso, fatti salvi i premi unici che danno copertura continuativa agli assicurati che hanno sottoscritto il contratto GOLD.

Art. 16 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato in via anticipata a favore dello stesso Assicurato, nella fase stragiudiziale o giudiziale di gestione del Sinistro, per spese, competenze ed onorari.

Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Tutte le coperture e le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nel territorio Italiano.

Art. 18 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per terremoti, disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere, ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili;
- e) vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui nell'esercizio della sua attività;
- f) controversie relative alla prestazione dei servizi professionali resi dalla Contraente agli Assicurati;
- g) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, e diritti d'autore;
- h) controversie e procedimenti penali riferibili a fatti dolosi dell'assicurato, controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione o affitto di azienda;

- i) le controversie non previste all'articolo 11;
- j) controversie relative a contratti d'appalto, di fornitura e posa in opera di materiali non commissionate dal Contraente;
- k) controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- l) vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- m) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- n) le controversie con la società.

Art. 19 - GESTIONE DEL CONTRATTO

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- l'Assicurato, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce al Broker mandatario Consulbrokers spa il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's FCV Broker Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 20- ASSICURATI e MASSIMALE

PERSONE ASSICURATE

Le garanzie di cui all'articolo 20 operano a favore degli assicurati / clienti della Contraente che sottoscrivono un contratto GOLD con SDL su un prodotto bancario (C/C Leasing, Mutui, Derivati, ecc.) per l'accertamento dell'anatocismo e /o dell'usura posti in essere dalla banca del cliente, o altra anomalia finanziaria/bancaria e/o contrattuale o altra anomalia Fiscale.

MASSIMALE

Sezione Uno: Per ogni posizione contrattuale analizzata ed oggetto del contratto assicurativo GOLD stipulato dal cliente SDL, il massimale è pari a €25.000,00.

Il massimale aggregato annuo per tutti i sinistri è pari al 175% del totale del premio annuo imponibile.

Sezione Due: Per ogni posizione contrattuale analizzata ed oggetto del contratto assicurativo GOLD stipulato dal cliente SDL, il massimale è pari a €15.000,00.

Il massimale aggregato annuo per tutti i sinistri è pari al 200% del totale del premio annuo imponibile.

|

Art. 21- COPERTURE ASSICURATIVE

Sezione Uno: Con riferimento all'Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito del contratto bancario stipulato sia coinvolto in (o abbia promosso) una controversia per anatocismo e/o usura bancaria e/o ogni altra anomalia bancaria/finanziaria/contrattuale. Tale controversia deve essere promossa sulla base della perizia redatta a seguito di mandato conferito al Contraente per conto dell'Assicurato.

Sezione Due: Con riferimento all'Articolo 11, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora sia coinvolto in (o abbia promosso) una controversia per anomalie fiscali. Tale controversia deve essere promossa sulla base della perizia redatta a seguito di mandato conferito al Contraente per conto dell'Assicurato.

A NORMA DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 SI PRECISA CHE:

-I dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile. La periodicità del premio del presente contratto è TRIMESTRALE

-i mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.